

APPELLO 4/2015
Campionato Nazionale Classe Star
Yacht Club Adriaco
ITA 8114 c/ ITA 7276

Regole 70.1(a), 18.3 Regolamento di regata ISAF.

*I fatti accertati dal giudice di primo grado non sono suscettibili di contestazione in sede di appello.
La barca che ha virato nella zona delle 3 lunghezze dalla boa di bolina non deve costringere l'altra barca che sta raggiungendo la boa a navigare sopra una bolina stretta.*

estratto della decisione

sull'appello presentato con email in data 4/5/2015 dalla barca ITA 8114 avverso la decisione emessa il 26/4/2015 dal Comitato delle proteste del Campionato Nazionale Classe Star, organizzato dal Yacht Club Adriaco, recante la squalifica di ITA 8114 dalla 6^a prova disputata in pari data per violazione della regola 11 RRS, a seguito di protesta presentata dalla stessa barca appellante.

fatti

Il Comitato delle proteste ha accertato quanto segue: "8114 sulla layline mure a destra verso la boa 1. 7276 verso la boa 1 con mure a sinistra. Nelle 3 lunghezze 7276 vira e si mette sulla layline. 8114 orza tardivamente, non oltre la bolina stretta, ed in maniera insufficiente per evitare 7276 con cui collide senza danni, toccando con il suo mascone il giardinetto di 7276".

Motivi dell'appello

L'appellante contesta che:

- i fatti accertati dal CdP non troverebbero riscontro nelle deposizioni delle parti e del testimone (ITA 8191);
- in particolare vi sarebbe contraddizione tra l'affermazione che ITA 8114 era sulla layline di dritta e quindi su una rotta di bolina stretta e l'affermazione che tuttavia orzando non avrebbe navigato oltre la bolina stretta;
- ITA 7276, virando in zona, avrebbe costretto ITA 8114, che stava raggiungendo la boa di bolina stretta, a navigare sopra la bolina stretta.

Osservazioni del CdP e dell'Appellato ITA 7276

Il Comitato delle proteste osserva che le contestazioni dell'appellante sui fatti accertati sono tardive e meramente deduttive.

L'appellato osserva che il regolamento di regata non contiene una definizione di layline e che la rotta percorsa lungo la layline non necessariamente è sempre in linea retta e di bolina stretta.

Controdeduzioni dell'appellante

L'appellante controdeduce ribadendo di essere stato costretto, a causa della virata in zona di ITA 7276, a navigare oltre la bolina stretta, mentre approciava la boa 1 esattamente sulla layline di dritta.

Decisione della GdA e sue motivazioni

E' da premettere che, in base alla regola 70.1(a) RRS, i fatti accertati dal giudice di primo grado non sono suscettibili di contestazione in sede di appello.

Orbene il Comitato delle proteste ha accertato che "8114 orza tardivamente, non oltre la bolina stretta". A fronte di tale affermazione chiara ed inequivoca, il giudice di appello non può ribaltare l'esito di questo accertamento, riconoscendo che ITA 8114 abbia invece navigato oltre la bolina stretta, dando rilevanza ad un mero argomento logico (in ordine alla contraddittorietà di quanto asserito dal CdP con riferimento alla posizione di ITA 8114 sulla layline di dritta) e alla deduzione desunta da tale circostanza (che ITA 8114 quindi doveva essere necessariamente su una rotta di bolina stretta).

Alla stregua dei fatti accertati dal Comitato delle proteste è immune da vizi la conclusione che ITA 8114, barca sopravento, abbia infranto la regola 11 RRS, non tenendosi discosta da ITA 7276, barca sottovento, laddove è da escludere, per quanto già detto, che ITA 7276, virando nella zona delle 3 lunghezze, abbia infranto la regola 18.3 RRS.

Nel contempo è da aggiungere, per completezza di trattazione, che ITA 7276 neppure ha violato le regole 10, 13 e 15 RRS. Infatti è del tutto incontroverso, anche nel presente giudizio di appello, che ITA 8114 "orza tardivamente ... ed in maniera insufficiente", il che presuppone necessariamente non solo che ITA 7276 si è tenuta discosta in applicazione della regola 10, prima della virata, e della regola 13 RRS durante la virata, ma anche che ITA 7276, una volta acquisito il diritto di rotta, ha dato inizialmente spazio a ITA 8114 per tenersi discosta, in base alla regola 15 RRS.

Come pure è pacifico che, in difetto di danni o lesioni, ITA 7276 è esonerata dall'infrazione alla regola 14 RRS, in disparte ogni considerazione sulla ragionevole possibilità per essa di evitare il contatto.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma l'impugnata decisione di squalifica di ITA 8114 dalla 6^a prova.

Così deciso in Genova in data 25 luglio 2015

Il Presidente
(Eugenio Torre)